DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 10 ottobre 2024, n. 566

[ID VIP 10788] - Parco agrivoltaico denominato "LAMA DI POZZO" di potenza pari a 60,501 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in zona agricola nei Comuni di Castellaneta (TA) e Ginosa (TA). Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA nell'ambito del PUA ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: CASTELLANETA PV S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie ad interim del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.

- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 99092 del 29.05.2024, acquisita in data 30.05.2024 al prot. n. 256452 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con successiva nota prot. n. 135298 del 22.07.2024, acquisita in pari data al prot. n. 370646 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione ai sensi dell'art. 27, comma 6, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 272593 del 06.06.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla relizzazione degli interventi indicati in oggetto:

• nota prot. n. 315380 del 24.06.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Taranto, ha espresso valutazione tecnica non favorevole;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, debba concludersi con esito favorevole alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10788, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibiità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico denominato "LAMA DI POZZO" di potenza pari a 60,501 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in zona agricola nei Comuni di Castellaneta (TA) e Ginosa (TA), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "CASTELLANETA PV" S.r.I., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web https://trasparenza.regione.puglia.it/nella sotto-sezione di Il livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Relazione istruttoria ID_VIP 10788.pdf - 58a8fd2b61f4b614f7e6fd008cf3c9d1edd47b961fb2d2b44f8bb54e69730d1e

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto

ID VIP 10788

Tipologia di progetto: Agrivoltaico Potenza: 60,501 MW

Ubicazione: Comune di Castellaneta e Ginosa (Ta)

Proponente: Castellaneta PV S.r.l.

L'area di indagine, corrispondente al sito di progettazione per la realizzazione di un impianto agrovoltaico della potenza nominale di 60,501 MW localizzato a cavallo dei comuni di Ginosa (TA) e Castellaneta (TA) precisamente nelle località denominate Lago di Pozzo, Genovesi, Lago lungo e Fattizzone e della realizzazione di una nuova Stazione Elettrica di Elevazione da realizzarsi in agro di Ginosa in contrada Lama di Pozzo.

L'impianto agrovoltaico, esteso per ca. Ha 116,1458 (distinto in 4 blocchi e suddiviso in 15 sottocampi), sarà collegato tramite cavidotto interrato MT alla stazione di trasformazione utenza 30/150 kV , la stessa verrà collegata in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN a 150 kV da collegare in entra-esce alle linee RTN a 150 kV "Pisticci – Taranto N2" e "Ginosa – Matera", previa realizzazione del potenziamento/rifacimento della linea RTN a 150 kV "Ginosa Marina – Matera" nel tratto compreso tra la nuova SE suddetta e la SE RTN a 380/150 kV di Matera. Essa sarà collegata attraverso un cavo AT 150kV allo stallo condiviso 150kV interno alla SE Terna 150/380kV, localizzata nel Comune di Ginosa (TA), che rappresenta il punto di connessione dell'impianto alla RTN.

I pannelli fotovoltaici saranno installati su strutture basculanti a inseguimento (tracker monoassiali), infissi nel terreno e distribuiti su file parallele a una distanza tra loro di 10 m.

L'area d'installazione dei moduli fotovoltaici ricade all'interno dell'ambito definito "Ofanto" e in particolare nella figura denominata "La valle del Locone" mentre il cavidotto e la SE oltre all'ambito precedente ricadono anche nell'ambito definito "Alta Murgia" nella figura denominata "L'ALTOPIANO MURGIANO e LA FOSSA BRADANICA"

L'impianto verrà realizzato in zone destinate a uso agricolo, censito al Nuovo Catasto del Comune di Ginosa (TA) come di seguito elencato:

- Agro di Ginosa località Stornara Foglio di mappa n. 129 p.lle 8 7 63 178, Foglio di mappa n. 130 p.lle 346, Foglio di mappa n. 129 p.lle 128 e 130, Foglio di mappa n. 128 p.lle 97-255-12 e 248 (Blocco 1);
- Agro di Ginosa località Lago Lungo Foglio di mappa n. 126 p.lle 398-400 7– 90–243-237-239-274-399 (Blocco 2);
- Agro di Castellaneta località Fattizzone Foglio di mappa n. 112 p.lle 431-513-419-507; Foglio di mappa n. 118 p.lle 6 - 88 (Blocco 3);
- Agro di Ginosa località Lama di Pozzo Foglio di mappa n. 117 p.lle 170-171-112-113-193 e 194, Foglio di mappa 118 p.lle 194-195-509-510-511-512-697-125-339-126-340-137-27-174-175-176-178-28-342-287-303-305-265-269, Foglio di mappa n. 118 p.lle 3-10-362-363-83-595-593-132-131-364-58 e 45 (Blocco 4);
- Agro di Ginosa località Lago Lungo Foglio di mappa n. 119 Porzioni delle p.lle 224 250 225 e 226 della superficie complessiva di ca. 1.34.00 Ha (nuova Stazione Elettrica);
- Agro di Ginosa località Lago Lungo Foglio di mappa n. 119 Porzioni delle p.lle e 224 e 219 della superficie complessiva di ca. 1.01.00 Ha (sbarra comune con le relative stazioni utenti degli altri produttori);
- Agro di Ginosa località Lago Lungo Foglio di mappa n. 119 Porzione della p.lla 219 della superficie complessiva di ca. 00.25.00 Ha (Stazione Utente).

Di seguito si riporta la tabella con indicazione delle Coordinate geografiche del sito d'impianto.

1

1




Tabella 1 - Coordinate geografiche




Figura 1 – Inquadramento territoriale su Ortofoto

Figura 2 – Inserimento del layout di progetto su ortofoto

IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D. Lgs. n.199/2021

Al fine di effettuare una puntuale verifica ai sensi dell'art. 20, co.8, D. Lgs. n.199/2021 sono stati identificati alcuni sottocampi, non identificabili nella documentazione fornita, per i Blocchi 1, 2 e 3 come si evince dalla figura n. 4.

L'area dell'impianto rientra nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

• nell'area interessata **NON sono** già installati impianti della stessa fonte. Nel raggio di 5 km sono stati individuati 11 impianti fotovoltaici e un aerogeneratore attualmente realizzati. (lett. a);




Figura 3 – Individuazione degli impianti FER all'interno dell'AVIC (R = 5 km)

- NON ricade in un sito oggetto di bonifica (lett. b);
- NON interessa cave o miniere (lett. c);
- NON è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di
 gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali (lett. c bis 1);

- il progetto di che trattasi **concerne** impianti fotovoltaici (lett. c-ter);
- non sono presenti vincoli ai sensi della Parte II del D. Lgs.42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio). (lett. c-ter);
- l'area di progetto è classificata come area agricola (lett. c-ter verifica n.1);
- dalla analisi della documentazione fornita emerge che per parte dei blocchi 1, 2, e 3 (sottocampi B1.1, B2.2, B3.1 e parte del B1.2) l'area ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale (lett.c-ter n.1)



Figura 4 – Inquadramento Vincolistico Componenti PPTR

Pertanto, parte dell'area dei Blocchi 1, 2, e 3 (sottocampo B1.1, B2.2, B3.1 e parte del B1.2) è idonea ai sensi della lett.c-ter n.1 (aree in adiacenza ad altri campi fotovoltaici).

Per le restanti parti dei Blocchi 1, 2, 3 e per il Blocco 4 si procede con l'ulteriore verifica:

• l'area non coincide con una cava o una miniera (lett. c ter n.1), non risulta interna a impianti industriali e stabilimenti (lett.c-ter n.2); non è racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. c ter n.2); non è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter n.3).

L'idoneità delle restanti aree non potrà essere affermata ai sensi dell'art.20, co.8 poiché non inquadrabile in una delle casistiche sopra evidenziate, ma è stata avviata la verifica di idoneità ai sensi dell'art.20 co.8. lett. c-quater.

Dall'analisi si evince che le restanti parti dell'intervento non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e non ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs.42/2004 oppure dell'art.136 del medesimo decreto legislativo.

Per le restanti parti dei Blocchi 1, 2, 3 e per il Blocco 4 le aree sono idonee ai sensi dell'art. 20, co.8, lett. c-quater.

Si precisa che il layout dell'impianto mostra aree cuscinetto che evitano le interferenze con il BP (Blocco 4 - Fiumi e torrenti) e gli UCP (Blocco 3 – area di rispetto siti storico culturali - Masseria Fattizzone) mentre il Blocco 3 è interessato da alcuni corsi d'acqua.

L'area oggetto dell'intervento è interessata parzialmente da reticoli idrografici, così come il percorso dell'elettrodotto di connessione attraversa reticoli idrografici segnalati nella Carta Idrogeomorfologica.

Il cavidotto di connessione dell'impianto agrivoltaico alla Nuova Stazione elettrica ricade all'interno dei Beni Paesaggistici denominato Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m) delle Componenti Idrologiche e all'interno degli Ulteriori Contesti denominato Strade a valenza paesaggistica delle Componenti dei valori percettivi.

Per quanto riguarda le interferenze riscontrate lungo il percorso del cavidotto di impianto si precisa che sarà realizzato interrato al di sotto di una strada esistente e, in corrispondenza delle criticità, sarà utilizzata la tecnica della T.O.C.



Figura 5 – Inquadramento Vincolistico Componenti PPTR

NON IDONEITÀ DELL'AREA Verifiche ai sensi del RR 24/2010

L'area dell'impianto proposto **NON** ricade tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. In proposito, si veda l'immagine successiva.




Figura 6 – Inquadramento su Aree non idonee F.E.R.

AREE NON IDONEE ALL'ISTALLAZIONE DI FER AI SENSI DELLE LINEE GUIDA, ART. 17 E ALLEGATO 3, LETTERA F		AREA DI PROGETTO IN ESAME
Aree a pericolosità	idraulica ¹	presente
	geomorfologica	Non presente

Tabella 2 - Applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n. 24/2010

Per quanto riguarda le interferenze riscontrate lungo il percorso del cavidotto di impianto il proponente dichiara che il cavidotto sarà realizzato interrato su sede stradale esistente; in corrispondenza delle criticità, sarà utilizzata la tecnica della T.O.C.

L'area selezionata per l'installazione del campo agrovoltaico NON ricade in aree non idonee F.E.R.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16)

In merito al corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **D.M. su citato paragrafo 16.1**, si evidenzia che la sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

- a) l'analisi dei documenti forniti non mostra una chiara adesione del Progettista agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).
 - Una verifica condotta sul sito di Accredia: https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 ha rivelato che società di progettazione (GREENERGY S.r.l.), risulta attualmente accreditata relativamente alle ISO 9001 e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).
- b) è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili. Il progetto rientra tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti eolici e fotovoltaici" e anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis.
- c) è presente il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, attuato con pannelli posizionati su strutture a orientamento variabile infisse a terra. I telai ospitanti i pannelli saranno sorretti da montanti in acciaio (tracker) infissi nel terreno a file parallele. Dal punto di vista tecnico, i pannelli saranno posizionati con l'asse di rotazione a circa m. 2.50 da terra.
- d) non è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) è presente l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio, le colture presenti nell'area di realizzazione dell'impianto (carta dell'uso del suolo) sono prevalentemente seminativi semplici in aree irrigue e non irrigue (2111).

Le specie che si intendono coltivare sono:

Grano Duro, Trifoglio Alessandrino, Sulla, Olivo, Mandorlo, Cavolo Broccolo, Finocchio, Anguria inoltre, al fine di migliorare la fertilità del suolo, si praticheranno ogni 3 cicli di ortaggi un ciclo di favino da sovescio.

- f) il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) è assente il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

¹ Dall'analisi si evince come, nelle aree in cui sarà installato l'impianto, solo parte del Blocco 2 in progetto è individuata come area a pericolosità idraulica, mentre le restanti aree non sono interessate da perimetrazione di pericolosità idraulica e geomorfologica, vi è la presenza però di alcuni reticoli idrografici segnalati sulla cartografia allegata al Piano di Assetto Idrogeomorfologico. Il proponente ha posizionato i tracker in modo da realizzare un'area cuscinetto e ha redatto lo studio idraulico del sito.

h) l'impianto non prevede il recupero di energia termica.

Paragrafo 16.2

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della Regione e dell'Amministrazione centrale.

Paragrafo 16.3

Non pertinente trattandosi di impianto agrivoltaico

Paragrafo 16.4

si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Il proponente dichiara che l'area di progetto, secondo quanto riscontrabile dalla carta dell'uso del suolo e dalla ricognizione sul campo, è prevalentemente agricola destinata a seminativi irrigui e non irrigui nello specifico:

Blocco 1: coltivato prevalentemente ad agrumeto vi è la presenza di un oliveto di bordo sia lungo i confini che a dividere i vari campi di agrumi e a ortaggi.

Blocco 2 e 3: coltivato prevalentemente a cereali, ortaggi.

Blocco 4: coltivato a vigneto di uva da mensa, oliveto da olio e a grano duro, ortaggi, seminativo.




Figura 7 - Uso del suolo nell'area di progetto

Paragrafo 16.5

Per quanto concerne le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento, dalla documentazione condivisa si evince che sono stati considerati alcuni interventi di mitigazione che interessano il sito d'impianto. Di seguito se ne riportano alcune a titolo di esempio:

- la recinzione sarà realizzata con una rete metallica, per un'altezza di 2.00 m e sarà posta a un'altezza di 30 cm dal suolo così da consentire il passaggio della piccola fauna selvatica;
- la viabilità a realizzarsi sarà permeabile all'acqua, non asfaltata;
- verranno dislocati all'interno dell'area di impianto rifugi per insetti quali api, farfalle e coccinelle;

6

- ai lati della recinzione è prevista l'installazione di uno stallo per la sosta di volatili sulla base della struttura per l'illuminazione e la videosorveglianza;
- siepi perimetrali in doppio filare di lentisco (Pistacia lentiscus L.), corbezzolo (Arbutus unedo L.), alloro (Laurus nobilis L.), rosmarino (Rosmarinus officinalis L.), olivastro (Olea europaea L.), ginepro (Juniperus communis L.), vite (Vitis vinifera L.), etc. e filari di ulivi lungo il perimetro;
- saranno utilizzati per l'istallazione dell'impianto le aree a seminativo o incolte.



Figura 8 - Misure di mitigazione

Il proponente analizza anche l'impatto cumulativo con altri impianti fotovoltaici presenti nel raggio di 5 km, e prevede attività compensative e mitigative per controbilanciare eventuali effetti negativi, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione della Regione Puglia.




Figura 9 – Area d'impianto con l'indicazione del perimetro dell'AVA

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022 Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaici

Il progetto include, nella Relazione Pedoagronomica, un paragrafo specifico (13 - RISPETTO DEI REQUISITI DELLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI) nel quale verifica il possesso dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida, dichiarando nelle premesse che il progetto non intende creare un impianto agrivoltaico avanzato e/o accedere ai contributi del PNRR; pertanto, procederà soltanto alla verifica dei requisiti A, B e D.2.:

• requisito A: Il sistema è progettato e realizzato in modo da integrare e valorizzare in modo entrambi i sottosistemi produttivi (agricolo e di produzione energetica);

Paragrafo 2.3-A.1 Superficie minima per l'attività agricola = 73.21% < 70% della superficie totale;

Dagli elaborati si evince (Tab. 3 della Relazione Pedoagronomica) il calcolo della superficie agricola che risulta maggiore del 70% della superficie totale richiesta.

Paragrafo 2.3-A.2 Percentuale di Superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR) = 26.08% < 40%

Il proponente riporta (Tab. 3 della Relazione Pedoagronomica) il calcolo del LAOR massimo che risulta minore del 40% richiesto.

• requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;

Paragrafo 2.4-B.1 - Continuità dell'attività agricola

Il proponente ha verificato gli indirizzi produttivi nei due scenari, pre e post progetto. Dall'analisi risulta che l'impianto agrivoltaico ricade in aree tipizzate come seminativi irrigui e non irrigui. Nell'area di progetto NON sono presenti colture di pregio.

Il proponente dichiara che le colture orticole che saranno praticate nel "sistema Agrivoltaico" porteranno un cambio degli indirizzi produttivi ove si registreranno degli aumenti di redditività.

Nella relazione agronomica sono riportati i dati relativi a quanto dichiarato dal proponente.

Paragrafo 2.4-B.2 - Producibilità elettrica minima ($FVagri \ge 0.6 FVstandard$)

FVagri (1,832) \geq 0,6 FVstandard (2,002) (Tabella 16 pg. 68 S.I.A. Relazione Pedoagronomica) non è stato possibile rintracciare e verificare il calcolo all'interno dei documenti messi a disposizione.

requisito C (Tipo 1):

L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli.

 requisito D: il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Tale verifica avviene per mezzo dei seguenti monitoraggi:

Paragrafo 2.6-D1 - monitoraggio del risparmio idrico (D.1).

Il proponente presenta un piano di monitoraggio per la verifica del requisito.

Paragrafo 2.6-D.2 – monitoraggio della continuità dell'attività agricola (D.2).

Il proponente dichiara che tale attività sarà effettuata attraverso la redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una cadenza stabilita alla quale verranno allegati i piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni in merito alle specie annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, impiego di concimi, trattamenti fitosanitari).

Paragrafo 2.6-E.1 - monitoraggio del recupero della fertilità del suolo

Il proponente dichiara che le colture che verranno impiegate per loro tipologia andranno ad arricchire e migliorare la materia organica andando a reintegrare i nutrienti persi. (SIA pg 469)

Paragrafo 2.6-E.2 - monitoraggio del microclima

Il proponente presenta un piano di monitoraggio per la verifica del requisito.

Paragrafo 2.6-E.3 - monitoraggio della resilienza ai cambiamenti climatici

Il proponente presenta un piano di monitoraggio per la verifica del requisito.

Parte III paragrafo 3.2 Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto

Dalla documentazione non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola" (così come indicato da Linee Guida di cui sopra).

CONCLUSIONI

Questa relazione finale valuta la conformità del progetto dell'impianto fotovoltaico alle normative applicabili, specificamente citate nell'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e nella normativa di non idoneità del D.M. del 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010 oltre che il rispetto delle Linee Guida per gli Impianti Agrivoltaici del 27 giugno 2022.

Il progetto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare sarà realizzato a cavallo dei comuni di Ginosa (TA) e Castellaneta (TA), in località "Lago di Pozzo, Genovesi, Lago lungo e Fattizzone" e della realizzazione di una nuova Stazione Elettrica di Elevazione da realizzarsi in agro di Ginosa in contrada Lama di Pozzo. L'impianto fotovoltaico, distribuito su 4 lotti, prevede l'installazione su tracker monoassiali, disposti a file parallele a una distanza tra loro di 10 m, che supportano pannelli fotovoltaici per un totale della potenza installata di 60,501 MW.

Dalla documentazione progettuale messa a disposizione sul sito del MASE ed esaminata, si desume che:

- l'area d'installazione dei moduli fotovoltaici ricade all'interno dell'ambito definito "Ofanto" e in
 particolare nella figura denominata "La valle del Locone" mentre il cavidotto e la SE oltre all'ambito
 precedente ricadono anche nell'ambito definito "Alta Murgia" nella figura denominata "L'ALTOPIANO
 MURGIANO e LA FOSSA BRADANICA";
- l'impianto verrà realizzato in zone destinate a uso agricolo;
- dall'istruttoria è emerso che parte dell'area dei Blocchi 1, 2, e 3 (sottocampo B1.1, B2.2, B3.1 e parte del B1.2) è idonea ai sensi della lett.c-ter n.1 (aree in adiacenza ad altri campi fotovoltaici). Per le restanti parti dei Blocchi 1, 2, 3 e per il Blocco 4 le aree sono idonee ai sensi dell'art. 20, co.8, lett. c- quater ai sensi dell'art. 20, co.8, D. Lgs. n.199/2021;
- il layout dell'impianto mostra aree cuscinetto per evitare le interferenze con il BP e gli UCP;
- le interferenze riscontrate lungo il percorso del cavidotto di impianto si precisa che saranno risolte interrando il suddetto al di sotto di strade esistenti e, in corrispondenza delle criticità, sarà utilizzata la tecnica della T.O.C.;
- il progetto include interventi di mitigazione visiva, basati su uno studio del bacino visuale esteso a un raggio di 5 km, per minimizzare l'impatto visivo sul paesaggio;
- le aree di installazione dei campi agrovoltaici NON ricadono in aree non idonee F.E.R., il proponente realizza aree cuscinetto per evitare le interferenze con l'area a pericolosità idraulica e i reticoli; inoltre ha redatto lo studio idraulico del sito;
- il progetto utilizza soluzioni tecniche volte a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili e si integra nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio. Tali requisiti rappresentano elementi di valutazione positiva ai sensi DM 10-9-2010 punto 16 lettera a, b, c ed e.;
- relativamente alla verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici di giugno 2022 il proponente ha soddisfatto tutti i requisiti A, B, C, D ed E;
- dalla documentazione non si evince che il soggetto attuatore disponga della qualifica di imprenditore o
 azienda agricola, come richiesto dalle linee guida pertinenti. Questa mancanza potrebbe influenzare la
 conformità del progetto rispetto alle normative vigenti;
- dalla documentazione non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola" (così come indicato da Linee Guida di cui sopra).

9